Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Sabato, 2 gennaio 1932 - Anno X — Numero 1

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 533.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI
1931

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1870.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1552.**
Modifiche allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Milano, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, 31 ottobre 1929, n. 2482, e 30 ottobre 1930, n. 1845;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — I. Il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi una Scuola di statistica e un Corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi ».
II. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte la Scuola di perfezionamento in « tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio » e quella in « farmacia industriale ».
III. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
« Alla Facoltà di scienze sono annesse una Scuola di perfezionamento in matematiche applicate e una Scuola di perfezionamento in radiologia tecnica ».

Art. 15. — Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole « o di un cultore della materia d'esame ».

Art. 19. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto, col n. 24, l'insegnamento di « scienza politica ».

Dopo l'art. 23 è inserita la

« *Scuola di statistica.*
(*durata del corso anni due*).

Art. 24. — La Scuola di statistica è diretta dal professore di ruolo titolare della cattedra di statistica nella R. Università.

Art. 25. — Il titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Scuola è quello richiesto per l'immatricolazione alla Facoltà di giurisprudenza.
Le tasse e sopratasse scolastiche sono le medesime richieste per l'iscrizione alla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 26. — La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:
1. Statistica metodologica.
2. Statistica economica.
3. Demografia.
4. Antropologia.
5. Geografia politica ed economica.

Gli studenti devono inoltre seguire cinque corsi universitari, coordinati tra loro, in modo che, a giudizio del direttore della Scuola, rispondano ad uno dei seguenti indirizzi speciali: economico, finanziario, matematico, biologico, storico, giuridico.

Art. 27. — Le materie anzidette sono così ripartite nei due anni di corso:

1° anno: Statistica metodologica - Antropologia - Geografia politica ed economica - due corsi a scelta;

2° anno: Demografia - Statistica economica - tre corsi a scelta.

Art. 28. — Gli esami di profitto vengono sostenuti annualmente.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, su argomento statistico liberamente scelto dal candidato in una delle materie che s'insegnano nella Scuola.

L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto all'approvazione del direttore della Scuola sei mesi prima della discussione.

Art. 29. — Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal professore della materia di esame e da due altri professori, di cui uno deve essere libero docente o apprezzato cultore della materia.

La commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, dei quali almeno uno libero docente, ed è presieduta dal direttore della Scuola ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei suddetti articoli è modificata la numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 51 (già 45). — È sostituito dal seguente:

« Alle Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Alla Scuola di perfezionamento in farmacia industriale sono ammessi i laureati in chimica e farmacia e i diplomati in farmacia ».

Art. 52 (già 46). — Nel primo comma, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e della Facoltà di scienze ».

Art. 58 (già 52). — Dopo la Scuola di perfezionamento in malattie nervose sono aggiunte le due seguenti:

« *Scuola di perfezionamento in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.*

(*Durata del corso anni due*).

1° anno:

Corsi obbligatori:

Patologia generale della Tbc. (batteriologia, immunologia, costituzione, eredità, ecc.);
Anatomia patologica della Tbc.;
Patologia e clinica della Tbc. polmonare;
Patologia e clinica della Tbc nell'infanzia;
Radiologia dell'apparato respiratorio;
Semeiotica dell'apparato respiratorio;
Terapia (medicamentosa, metereologica, alimentare, immunitaria, chemioterapica, pneumotoracica, chirurgica);
Tecnica sanatoriale e dispensariale;
Igiene ed assistenza sociale.

Corsi bimestrali:

Tbc. delle prime vie respiratorie;
Tbc. chirurgica (ossea urogenitale);
Tbc. e gravidanza;
Tbc. del sistema nervoso;
Tbc. della pelle;
Tbc. e lavoro;
Infortunistica.

2° anno:

Corsi obbligatori:

Corso di autopsie su cadaveri di tubercolosi;
Esercitazioni pratiche di diagnostica clinica;
Esercitazioni pratiche di semeiotica e tecnica collassoterapica;
Esercitazioni pratiche di radiologia;
Esercitazioni pratiche di pediatria;
Esercitazioni pratiche di laringologia;
Esercitazioni pratiche di laboratorio.

Gli allievi del primo anno presteranno regolare servizio come assistenti interni nei vari reparti ospedalieri specializzati avvicendandosi in squadre ogni due mesi.

Alla fine del primo anno gli allievi dovranno sostenere un esame teorico su tutto il programma svolto.

Gli allievi del secondo anno presteranno regolare servizio nei sanatori e nei dispensari, avvicendandosi ogni quattro mesi ».

« *Scuola di perfezionamento in farmacia industriale.*

(*Durata del corso anni due*).

Corsi obbligatori:

1° anno:

botanica;
biologia generale;
nozioni di anatomia e fisiologia;
parassitologia;
chimica farmaceutica;
chimica bromatologica;
chimica analitica.

2° anno:

farmacologia;
chimica biologica;
chimica farmaceutica;
fermenti e fermentazioni;
industrie farmaceutiche;
tecnica farmaceutica;
legislazione.

Esami obbligatori:

chimica bromatologica;
farmacologia;
industrie farmaceutiche;
chimica analitica.

Ciascun corso di lezioni sarà accompagnato da esercitazioni pratiche, compreso il corso d'industrie farmaceutiche.

Alla fine del biennio il candidato dovrà presentare e discutere:

a) una tesi sopra una delle materie d'insegnamento con preferenza ai fermenti e alle fermentazioni, alla chimica bromatologica e alle industrie sanitarie;

b) compiere un'analisi quantitativa;

c) preparare qualche farmaco secondo la farmacopea ufficiale ».

Art. 59 (già 53). I. — Negli elenchi delle materie di insegnamento per il conseguimento delle lauree in matematica applicata, in chimica industriale e in scienze naturali è inserito, rispettivamente dopo i numeri 14, 9 e 3, l'insegna-

mento di « fisica superiore », intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi in ciascuno dei tre elenchi.

II. — Negli elenchi delle materie d'insegnamento per il conseguimento delle lauree in chimica industriale ed in scienze naturali è aggiunto, rispettivamente coi nn. 33 e 28, l'insegnamento di « termotecnica ».

Art. 70 (già 64). — È aggiunto il seguente comma:

« La tassa annua d'iscrizione alla Scuola è di L. 250 ».

Dopo l'art. 71 (già 65) è aggiunta la

« *Scuola di perfezionamento in radiologia tecnica.*
(*Durata del corso un anno*).

Art. 72.

Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

fisica delle radiazioni;
tecnica dei raggi Roentgen;
applicazioni cristallografiche teoriche e pratiche dei raggi Roentgen;
applicazione delle radiazioni ultraviolette;
problemi tecnici circa l'applicazione medica dei raggi X e degli ultravioletti.

Art. 73.

Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in fisica, in fisica applicata, in fisica e matematica applicata, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria industriale.

La tassa annua d'iscrizione alla Scuola è di L. 400.

Art. 74.

Agl'iscritti, che abbiano frequentato la Scuola e superato l'esame finale complessivo nelle materie svolte nei corsi suddetti, sarà rilasciato un diploma speciale secondo le norme generali dell'ordinamento universitario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1871.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1558.
Modifiche allo statuto della Regia università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Cagliari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2034, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2232;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduti gli art. 1 e 80 del decreto 30 settembre 1923, numero 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Cagliari, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli: 22, 31, da 34 a 38, 44, 52, 59, 63.

In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli e dei loro riferimenti.

Art. 11. — E' sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Dopo l'art. 17 è inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 18. — Le Facoltà o Scuole propongono i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

Art. 22 (già 21). — E' sostituito col seguente:

« La durata degli studi della Facoltà di giurisprudenza è di anni 4.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano;
5. Storia del diritto italiano (biennale);
6. Diritto e procedura penale (biennale);
7. Diritto civile (biennale);
8. Diritto romano (biennale);
9. Diritto amministrativo (biennale);
10. Diritto commerciale;
11. Procedura civile;
12. Diritto ecclesiastico;
13. Diritto internazionale pubblico e privat
14. Diritto marittimo;
15. Diritto corporativo;
16. Filosofia e teoria generale del diritto;
17. Medicina legale;
18. Economia politica;
19. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
20. Statistica ».

Art. 23. — È sostituito con il seguente:

« Lo studente che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà deve, per il conseguimento della laurea, seguire i corsi e superare gli esami di profitto in almeno 19 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 22, o anche tra quelle di altre Facoltà.

Il numero delle materie scelte tra quelle di altre Facoltà non potrà in nessun caso essere superiore a due, e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non sia stato inscritto ad almeno tre materie ».

Art. 24. — E' sostituito col seguente:

« Lo studente non potrà sostenere gli esami:

1° di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto marittimo se non abbia superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;

2° di storia del diritto italiano e di diritto romano se non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano;

3° di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo, di procedura civile, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale pubblico e privato e di diritto corporativo se non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico;

4° di scienza delle finanze e diritto finanziario se non abbia superato l'esame di economia politica.

L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dell'art. 15 del presente statuto. La dissertazione scritta non potrà però vertere su un tema di medicina legale ».

Dopo il predetto articolo è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 25. — Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma possono essere inscritti, a giudizio della Facoltà, a un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche o in scienze commerciali, che potranno essere ammessi anche al terzo anno di corso, semprechè gli uni e gli altri siano forniti del diploma di studi medi prescritto, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esamimi superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia l'ordine degli studi. Tale norma vale anche per gli studenti di altre Facoltà, che chiedono il passaggio alla Facoltà giuridica, e per gli studenti provenienti dalla Facoltà di giurisprudenza di altre Università ».

Art. 30 (già 29). — I. — La denominazione dell'insegnamento di « pedagogia », di cui al n. 10, è modificata in quella di « psicologia e pedagogia ».

II. — E' aggiunto il seguente comma:

« Sono biennali: nel primo biennio, comune alle due lauree, gli insegnamenti di letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca; nel secondo biennio per la laurea in filosofia gl'insegnamenti di storia della filosofia e di psicologia e pedagogia; tutte le altre materie sono annuali ».

Art. 32. — E' sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve seguire i corsi e superare gli esami:

per il primo biennio, comune per il conseguimento della laurea in lettere e di quella in filosofia, in almeno 9 materie, di cui 3 biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 30;

per il secondo biennio del corso per la laurea in lettere, in almeno 8 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 30 o fra quelle di altre Facoltà e sostenere inoltre una prova scritta di latino;

per il secondo biennio del corso per la laurea in filosofia, in almeno 6 materie, di cui 2 biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 30 o fra quelle di altre Facoltà.

Il numero delle materie scelte fra quelle di altre Facoltà non può essere in ogni caso superiore a due e la scelta dev'essere approvata dalla Facoltà ».

Art. 33. — È sostituito dal seguente:

« Per le materie biennali si sostiene un unico esame alla fine del biennio in cui sono state frequentate.

Per le materie annuali del 2° biennio si richiede il corrispondente esame annuale distinto da quello sostenuto per le stesse materie frequentate nel primo biennio ».

Art. 38 (già 43). — I. La denominazione dell'insegnamento di « anatomia e fisiologia comparate », di cui al n. 2, è modificata in quella di « zoologia e anatomia comparata ».

II. E' aggiunto, col n. 27, l'insegnamento di « radiologia ».

Art. 39 (già 45). — E' sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per il conseguimento della laurea, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 22 materie ».

Art. 44 (già 50). — E' sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti e saranno impartite, coi relativi esercizi, disegni ed esercitazioni di laboratorio, per quei corsi per i quali la Facoltà stimerà opportuno di prescriverli:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica;
3. Calcolo infinitesimale;
4. Geometria descrittiva;
5. Meccanica razionale;
6. Analisi superiore (corso biennale);
7. Geometria superiore (corso biennale);
8. Fisica matematica (corso biennale);
9. Matematiche complementari (corso biennale);
10. Fisica terrestre e cosmologia;
11. Matematica per i chimici e naturalisti (corso biennale);
12. Fisica sperimentale (corso biennale);
13. Fisica superiore (corso biennale);
14. Chimica generale ed inorganica;
15. Chimica fisica ed elettrochimica (corso biennale);
16. Chimica organica;
17. Chimica analitica;
18. Botanica;
19. Zoologia e anatomia comparata;
20. Anatomia e fisiologia umana (corso speciale);
21. Mineralogia;
22. Petrografia;
23. Geologia;
24. Paleontologia;
25. Disegno d'ornato e architettura (corso biennale);
26. Matematiche superiori;
27. Meccanica superiore;
28. Fisica teorica;
29. Biologia generale;
30. Fisica applicata;
31. Chimica applicata.

Vengono inoltre utilizzati gl'insegnamenti di lingue estere moderne e di geografia della Facoltà di lettere e filosofia, quelli di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica della Scuola di farmacia e quelli di chimica biologica e di farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 45 (già 51). — E' sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica:

prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elen-

cate nell'articolo 44 ai nn. da 1 a 10, 12, 13, 16, da 26 a 28, e frequentare con profitto per un anno almeno, prima di iscriversi al secondo biennio, il laboratorio di fisica;

per la laurea in fisica:

prendere iscrizione a superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. da 1 a 3, 5, 6, da 8 a 10, da 12 a 16, 21, 28, 30, ed inoltre, prima di iscriversi al secondo biennio, frequentare con profitto per due anni il laboratorio di fisica sperimentale e per un anno quello di chimica, nel secondo biennio frequentare con profitto per due anni il laboratorio di fisica e sostenere una prova pratica finale;

per la laurea in chimica:

prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. 5, da 11 a 16, 18, 19, 21, 23, 28, 31 e fra gl'insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica (corso speciale), farmacognosia con esercizi, chimica bromatologica con esercizi della Scuola di farmacia e chimica biologica della Facoltà di medicina e chirurgia.

Lo studente che abbia ottenuta la firma di frequenza ai tre corsi di analisi algebrica, geometria analitica e calcolo infinitesimale, può non seguire il corso di matematiche speciali ed essere ammesso senz'altro a sostenere l'esame ed è anche da questo esonerato se avrà superati felicemente i tre esami dei corsi sopracitati.

Inoltre lo studente, prima di iscriversi al secondo biennio, deve aver frequentato con profitto il laboratorio di fisica almeno un anno e quelli di chimica generale e di chimica analitica e di mineralogia; e, nel secondo biennio, deve aver frequentato con profitto per un anno il laboratorio di organica e quello di chimica fisica e per due anni quello di chimica analitica; deve infine sostenere una prova pratica finale;

per la laurea in scienze naturali:

prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. da 10 a 16, da 18 a 24, 29 e fra gl'insegnamenti di geografia della Facoltà di lettere e filosofia e di chimica biologica della Facoltà di medicina e chirurgia ed inoltre, prima di iscriversi al secondo biennio, aver frequentato con profitto i laboratori di fisica e di chimica, e nel secondo biennio aver frequentato con profitto, almeno per un anno, i laboratori di botanica, mineralogia, geologia e zoologia e anatomia comparata e sostenere una prova pratica finale in queste materie ».

Dopo l'art. 45 è inserito il seguente:

« Art. 46. — Gli studenti iscritti al biennio propedeutico per l'ammissione alle Scuole d'ingegneria, ove non seguano il piano di studi proposto dalla Facoltà, devono uniformarsi all'art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, numero 1977 ».

Art. 52 (già 58). — La denominazione dell'insegnamento di « farmacognosia (corso speciale) con esercizi », di cui al n. 3, è modificata in quella di « materia medica (corso speciale - farmacognosia con esercizi ».

Art. 53 (Già 60). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno undici materie, delle quali cinque dovranno essere quelle proprie della Scuola elencate nell'art. 52 e le altre sei dovranno scegliersi tra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, che annualmente saranno indicate dalla Scuola nel manifesto di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario. Nessuno dei primi tre anni di corso è valido se lo studente non ha preso inscrizione almeno a tre materie ogni anno e non ha frequentato le esercitazioni prescritte.

Lo studente inoltre è tenuto a compiere un anno solare di pratica farmaceutica in una farmacia a ciò autorizzata e periodicamente controllata ».

Art. 54 (già 61). Il 3° comma è così modificato:

« riconoscimento analitico di due farmaci, di uno dei quali è richiesta la titolazione con soluzioni apprestate e sotto la sorveglianza della commissione esaminatrice; ».

Art. 55 (già 62). — I. Nel primo comma, alle parole « di materia medica e farmacologia » sono sostituite le seguenti: « di materia medica e farmacognosia »;

II. Nel secondo comma, la prima parte è così modificata:

« Per l'esame da superarsi alla fine del 4° anno, la commissione, ecc. ».

Art. 56 (già 64). — È sostituito col seguente:

« Lo studente che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola deve, per esser ammesso all'esame di laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno dodici materie, delle quali cinque dovranno essere quelle elencate nell'art. 52 e le rimanenti sette dovranno scegliersi tra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, che annualmente verranno indicate dalla Scuola nel manifesto di cui all'articolo 3 del regolamento generale universitario.

Nessuno dei primi quattro anni di corso è valido se lo studente non ha preso inscrizione almeno a tre materie ogni anno e non ha frequentato le esercitazioni prescritte.

Lo studente inoltre è tenuto a compiere un anno solare di pratica farmaceutica in una farmacia autorizzata e periodicamente controllata. Tre mesi almeno del periodo di pratica devono compiersi dopo aver superato tutti gli esami dei primi quattro anni ».

Art. 57 (già 65). — La 1ª condizione che lo studente deve rispettare alla fine del 4° anno è così modificata:

« 1. Superare un esame pratico di analisi qualitativa e quantitativa e una prova di riconoscimento di due farmaci, per uno dei quali è richiesta la titolazione mediante soluzioni apprestate ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Toscana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con

Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei chimici, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 27 maggio 1931, n. 7466, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. prof. Giuseppe Bonamartini a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Toscana, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del comm. prof. Giuseppe Bonamartini;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del comm. prof. Giuseppe Bonamartini a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Toscana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 202. — BETTAZZI.

(10271)

REGIO DECRETO 19 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti degli architetti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;
Vista la lettera 11 giugno 1931, n. 7921, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'architetto Armando Melis a segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti del Piemonte;
Visto il verbale della riunione 15 novembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona dell'architetto Armando Melis;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'architetto Armando Melis a segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti del Piemonte.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 213. — BETTAZZI.

(10272)

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato nazionale fascista degli architetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto del Sindacato nazionale fascista degli architetti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;
Vista la lettera 14 agosto 1931, n. 9615, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. architetto Alberto Calza Bini, deputato al Parlamento, a segretario del Sindacato nazionale fascista degli architetti, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in cui il Consiglio del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona dell'on. architetto Alberto Calza Bini;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. architetto Alberto Calza Bini, deputato al Parlamento, a segretario del Sindacato nazionale fascista degli architetti.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 201. — BETTAZZI.

(10273)

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato nazionale fascista dei chimici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con

Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto del Sindacato nazionale fascista dei chimici, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 20 luglio 1931, n. 8956, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. dott. Luigi Sarcoli a segretario del Sindacato nazionale fascista dei chimici;
Visto il verbale della riunione 27 giugno 1931, in cui il Consiglio del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del comm. dott. Luigi Sarcoli;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del comm. dott. Luigi Sarcoli a segretario del Sindacato nazionale fascista dei chimici.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 206. — BETTAZZI.

(10274)

REGIO DECRETO 19 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei patrocinatori legali di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei patrocinatori legali, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 10 giugno 1931, n. 6240, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Vito Chiantera a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei patrocinatori legali di Napoli;
Visto il verbale della riunione 7 febbraio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona dell'avv. Vito Chiantera;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'avv. Vito Chiantera a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei patrocinatori legali di Napoli.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 214. — BETTAZZI.

(10275)

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;
Vista la lettera 1° luglio 1931, n. 7974, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Ruggero Ruggeri a segretario del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;
Visto il verbale della riunione 26 maggio 1931, in cui il Consiglio del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Ruggero Ruggeri;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Ruggero Ruggeri a segretario del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 207. — BETTAZZI.

(10278)

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati dell'Emilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con

Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti degli insegnanti privati approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 30 maggio 1931, n. 7319, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del prof. ing. Pasquale Marini a segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati dell'Emilia;

Visto il verbale della riunione del 29 marzo 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del prof. ingegnere Pasquale Marini;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del prof. ing. Pasquale Marini a segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati dell'Emilia.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 203. — BETTAZZI.

(10276)

REGIO DECRETO 19 novembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 21 giugno 1931, n. 8123, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. Gaetano Polverelli a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Roma;

Visto il verbale della riunione 29 novembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona dell'onorevole Gaetano Polverelli;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. Gaetano Polverelli a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Roma.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 212. — BETTAZZI.

(10277)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 223 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smillovich Giovanni, figlio del fu Giacomo e di Maria Tulliach, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 19 dicembre 1904, e abitante a Momiano (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Millo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filomena Sincovich di Antonio e fu Giovanna Lazarich, nata a Momiano il 12 febbraio 1909, ed alla sorella Maria Smillovich, nata a Momiano, il 25 novembre 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8986)

N. 877 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Merklin » (Merclin) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Merklin (Merclin) Simone, figlio del fu Giuseppe e della fu Jursich Maria, nato a Novacco (Pisino) il 20 ottobre 1869 e abitante a Pola, Monte Rizzi, 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smerdel Maria fu Matteo e fu Posar Maria, nata a Trieste il 13 maggio 1865; ed ai figli nati a Pola: Mario, l'8 dicembre 1899; Stefania, il 27 giugno 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9095)

N. 878 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mernik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mernik Ersilio figlio del fu Antonio e di Bertoldi Caterina, nato a Pola il 17 marzo 1883 e abitante a Pola, via Monti n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grapulin Edmea illegittima di Caterina, nata a Gorizia il 22 luglio 1894; ed ai figli nati a Pola: Mario, il 5 marzo 1921; Ada, il 31 luglio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9096)

N. 879 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mersel » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Mersel Luigia, figlia del fu Antonio e di Cerdonio Antonia, nata a Pola il 9 ottobre 1880 e abitante a Pola, via Giulia n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merselli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9097)

N. 888 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mezzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezzulich Giovanni figlio del fu Giovanni e di Lucia Premate, nato a Promontore (Pola) il 16 novembre 1886 e abitante a Promontore n. 127, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Miscovich Regina di Giorgio e di Eufemia Rachich, nata a Promontore il 19 dicembre 1888, ed ai figli nati a Promontore: Natale, il 16 maggio 1915; Emilia, il 18 luglio 1917; Niva, il 10 dicembre 1919; Giovanni, il 6 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9098)

N. 895 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mezulich » (Mezulic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezulich (Mezulic) Giuseppe, figlio del fu Nicolò e di Mezulich Lucia, nato a Promontore (Pola) l'8 aprile 1891 e abitante a Bagnole (Pola) n. 180, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosandra Apollonia fu Giovanni e fu Micovillovich Agata, nata a Vincural (Pola) il 5 ottobre 1891, ed ai figli Emilio, nato a Vincural il 15 febbraio 1921; Silvano, nato a Vincural il 20 maggio 1919; Anna, nata a Bagnole il 26 novembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9099)

N. 902 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mezzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezzulich (Mezulic) Michele, figlio di Giovanni e di Lucia Micovillovich, nato a Promontore (Pola) il 5 settembre 1892 e abitante a Promontore n. 44, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rachich Maria di Giovanni e di Perissa Fosca, nata a Promontore il 9 gennaio 1899, ed alle figlie nate a Promontore: Maria, il 29 settembre 1921; Giustina, il 7 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9100)

N. 904 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mianich Giovanni, figlio di Antonio e della fu Follo Maria, nato a Visignano il 18 agosto 1897 e abitante a Pola, via Francia n. 54, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lacoseliaz Rosa fu Antonio e fu Decovich Anna, nata a Villanova di Parenzo il 20 ottobre 1904, ed alle figlie nate a Pola: Angelina, il 2 gennaio 1926; Miranda, il 24 ottobre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9101)

N. 929 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mikalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikalich Giovanni figlio illegittimo di Angela, nato a Trieste il 14 maggio 1861 e abitante a Pola, via Dignano n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bernetich Antonia di Natale e di Bacchillo Antonia, nata a Selve l'8 novembre 1869, ed al figlio Lorenzo, nato a Pola il 10 agosto 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9102)

N. 912 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Micalevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micalevich Gregorio, figlio del fu Antonio e di Lorenzin Maria, nato a Medolino (Pola) il 18 febbraio 1893 e abitante a Pola, via Orseolo n. 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Sdenko nato a Pola dall'or defunta Chiraz Anna il 17 febbraio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9103)

N. 906 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Micalevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micalevich Giacomo, figlio del fu Gregorio e di Spiglich Eufemia, nato a Medolino (Pola) il 15 luglio 1872 e abitante a Medolino n. 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Leverich Fosca fu Antonio e fu Radossevich Maria, nata a Medolino il 4 febbraio 1876, ed ai figli nati a Medolino: Rocco, il 7 agosto 1894; Antonio, il 6 dicembre 1899; Caterina, il 23 ottobre 1904; Giovanni, il 21 dicembre 1906; Gregorio il 13 marzo 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9104)

N. 908 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Micalevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micalevich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Bilich Caterina, nato a Lisignano (Pola) il 15 gennaio 1893 e abitante a Lisignano n. 125, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bartolich Maria di Pasquale e fu Slipsevich Giovanna, nata a Sissano (Pola) il 29 maggio 1892, ed ai figli: Rosa, nata a Sissano il 26 maggio 1919; Maria, nata a Sissano il 10 settembre 1920; Eufemia, nata a Lisignano il 3 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9105)

N. 903 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Micalevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micalevich Antonio, figlio del fu Giacomo e di Grealich Mattea, nato a Medolino (Pola) il 29 dicembre 1890 e abitante a Medolino n. 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radossevich Maria fu Giacomo e fu Lucia Boliun, nata a Medolino il 1° agosto 1893; ed ai figli: Maria, nata a Medolino il 21 ottobre 1920; Giacomo, nato a Pola il 3 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9106)

N. 907 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Micalevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micalevich Giovanni figlio del fu Giacomo e della fu Dellizvanni Anna, nato a Pola il 15 giugno 1872 e abitante a Pola, via Premuda n. 8-213, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Isolda nata a Pola dalla or defunta Borri Maria il 2 marzo 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9107)

N. 909 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Micalevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micalevich Giuseppe figlio del fu Giacomo e di Gracalich Mattea, nato a Medolino (Pola) il 2 settembre 1892 e abitante a Medolino n. 40, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin Agata fu Luca e di Lorenzin Maria nata a Medolino il 10 giugno 1897, ed al figlio Mirco nato a Medolino il 19 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9108)

N. 910 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Micalevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micalevich Gregorio figlio del fu Gregorio e di Spighich Eufemia, nato a Medolino (Pola) il 21 settembre 1870 e abitante a Stignano (Pola) n. 137, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Regnaz Eufemia fu Antonio e di Bucich Lucia nata a Lavarigo il 10

febbraio 1882 ed alla figlia Rosina nata a Stignano il 2 agosto 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9109)

N. 933 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Antonio figlio del fu Giuseppe e della fu Matticchio Maria, nato a Promontore (Pola) il 1° gennaio 1864 e abitante a Sissano (Pola) n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cancellar Eufemia fu Simone e di Colich Caterina, nata a Sissano il 27 dicembre 1869 ed ai figli, nati a Sissano: Giuseppe, il 1° gennaio 1907; Matteo, l'11 giugno 1910; Antonio, il 29 maggio 1903, nonchè alla nuora Vitassovich Maria fu Antonio e fu Damianich Anna moglie di Antonio Micovillovich nata a Giadreschi (Pola) il 19 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9121)

N. 936 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Antonio figlio di Luca e di Mezulich Maria, nato a Promontore (Pola) il 25 aprile 1881 e abitante a Promontore n. 63, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Micovillovich Maria fu Simone e fu Anna Micovillovich nata a Promontore l'8 luglio 1882 ed ai figli, nati a Promontore: Antonio, il 17 maggio 1907; Giovanni, il 18 giugno 1908; Luca, il 1° aprile 1910; Carlo, il 17 dicembre 1912; Giuseppe, il 31 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COLONIE

Avviso-diffida.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

(10304)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 260.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 dicembre 1931 - Anno X

Francia	77.35	Oro	377.82
Svizzera	383.25	Belgrado	—
Londra	67.181	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.85
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.75
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.581	Consolidato 5 %	82.425
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 24.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro serie prima	568	Cap. 2.500 —	Varenna *Iolanda* di Ercole, minore sotto la p. p. del padre.	Varenna *Antonia-Iolanda-Rosa-Maria* di Ercole, minore ecc. come contro.
»	569	» 2.500 —	Varenna *Renzo* di Ercole, minore ecc. come la precedente.	Varenna *Francesco-Renzio* di Ercole, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	392992	125 —	Fangazio Fra *Mario* fu *Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre *Giulia* Luigia di Andrea, ved. Fangazio, dom. in Crocemosso (Novara).	Fangazio Fra *Edoardo-Mario* fu *Giovanni-Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre *Guiglia* Luigia ecc. come contro.
»	65628 Littorio	60 —	Bargeri Ennio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rinolfi Domenica ved. di Bargeri Luigi, dom. in Prato Sesia (Novara); con usufr. a Rinolfi Domenica fu *Vincenzo*, ved. di Bargeri Luigi, dom. in Prato Sesia (Novara).	Intestata come contro; con usufr. a Rinolfi Domenica fu *Bernardo;* ved. ecc. come contro.
3.50 %	174335	840 —	Chiaretta Marianna di *Placido*, nubile, dom. in Cumiana (Torino vincolata.	Chiaretta Marianna di *Giovanni Battista-Placido*, nubile, dom. come contro.
»	375596	1.400 —	Chiaretta Marianna fu *Placido*, ved. di Maddio Pietro, dom. in Torino.	Chiaretta Marianna di *Giovanni Battista- Placido*, ved. ecc. come contro.
» »	679386 679389	524 — 21 —	Bailliu Maria ed Elena fu Dario, minori sotto la p. p. della madre Mascherana Angela di Antonio ved. Bailliu dom. in Torino; con usuf. vital. a Ranzoni *Clotilde* fu Gerolamo, nubile, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Ronzoni *Maria-Clotilde* fu Gerolamo, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	323661	950 —	De Francisco Ferdinando di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Musso *Caterina* fu Luigi, ved. di De Francisco, dom. in Torino; con usuf. vital. a Musso *Caterina* ecc.	De Francisco Ferdinando fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Musso *Giuseppa-Caterina* fu Luigi, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Musso *Giuseppa-Caterina*, ecc.
» »	490220 493244	2.000 — 2.000 —	De Francisco Ferdinando fu *Battista*, minore ecc. come la precedente; Libere.	De Francisco Ferdinando fu *Giovanni Battista*, minore ecc. come la precedente; Libere.
»	78544	10 —	Binda *Giovanna* di Lorenzo, moglie di Iona Amadio fu Gabriele, dom. in Novara.	Binda *Carolina-Giovanna* fu Lorenzo, moglie ecc. come contro.
» »	454698 480482	50 — 500 —	Binda *Giovanna-Iona* fu Lorenzo, moglie ecc. come la precedente.	
»	476178	50 —	Basotti *Cesarina* ed Arturo fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Perelli Cazzola Marianna, ved. Bosotti, dom. in Premeno (Novara).	Bosotti *Maria* ed Arturo fu Cesare, minori, ecc. come contro.
»	385525	160 —	Del Bene Antonietta, Rosina, Giovannina e Filomena di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre dom. in Capodrise (Caserta); con usufrutto vitalizio a Del Bene Giuseppe fu *Giovanni*, dom. in Capodrise (Caserta).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Del Bene Giuseppe fu *Andrea*, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	799678	350 —	Livoli Gina fu *Angelo* interdetta sotto la tutela di Tedeschi Silvio fu Elia, dom. in Parma.	Livoli Gina fu *Augusto* interdetta ecc. come contro.
Cons. 5 %	150834	350 —	Catinella Caterina di Domenico, moglie di *Massari* Leonardo, dom. in Bari, vincolata.	Catinella Caterina di Domenico, moglie di *Massaro* Leonardo, dom. in Bari.
»	61879 Littorio	200 —	Lio *Maria* di Alberto minore sotto la p. p. del padre, dom. Petralia Soprana (Palermo).	Lio *Adriana* di Alberto, minore, ecc. come contro.
»	188618	250 —	Appiano *Giulia* fu Felice, nubile, dom. in Montechiaro d'Asti (Alessandria).	Appiano *Maria* fu Felice, nubile, dom. come contro.
Prest. Naz. 5 %	4024	375 —	Giorgi *Giovanna* di Virgilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Chiavari (Genova).	Giorgi *Gilda-Alfonsina-Giovanna* di Virgilio, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10247)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.